CAMERA DEI DEPUTATI N. **6403**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)
presentata alla Presidenza il 20 settembre 2000

(Relatore: **NICCOLINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 28 settembre 1999 (v. stampato Senato n. 3996)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(JERVOLINO RUSSO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(DILIBERTO)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

CON IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

(CARDINALE)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(ZECCHINO)

E CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(TREU)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo del Canada, i Governi di Stati membri dell'Agenzia spaziale europea - ASE, il Governo del Giappone, il Governo della Federazione russa ed il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione relativa alla Stazione spaziale civile internazionale, con allegato, fatto a Washington il 29 gennaio 1998

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 30 settembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 6403 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

NICCOLINI, *Relatore*.

ALLEGATO

A seguito della proposta di collaborazione degli Stati Uniti d'America all'Europa e quindi anche al Giappone ed al Canada (1984-1985), negli anni ottanta fu posto allo studio un programma per la realizzazione di una Stazione spaziale internazionale *(Freedom)* alla quale avrebbero partecipato i Paesi europei riuniti nell'*European Space Agency* (ESA), il Canada, il Giappone e gli Stati Uniti d'America.

Il complesso negoziato fu concluso nel 1988 e quindi il testo dell'Accordo fu firmato a Washington il 29 settembre 1988 dai Paesi anzidetti e, fra questi, dall'Italia, quale Stato impegnato con un rilevante contributo nell'ambito del programma dell'ESA, relativo alla predetta Stazione spaziale internazionale.

L'Italia ha esaurito le procedure interne necessarie e con legge 7 gennaio 1992, n. 38, il Parlamento ha autorizzato la ratifica dell'Accordo in oggetto e l'esecuzione del medesimo. Naturalmente, non essendosi realizzata la condizione dell'entrata in vigore a livello internazionale, la legge anzidetta non ha prodotto effetti.

Mentre si era in attesa del completamento delle procedure di ratifica necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo, si sono verificati, come è noto, gli episodi che hanno condotto ad un nuovo assetto geopolitico dell'Europa ed allo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

I modificati rapporti politici fra Stati Uniti d'America e Russia, unitamente all'esperienza da quest'ultima acquisita nell'ambito dell'esplorazione dello spazio extra atmosferico, hanno indotto gli Stati Uniti d'America, d'intesa con gli altri *partner* dell'Accordo, a proporre alla Federazione Russa di partecipare alla collaborazione per la Stazione spaziale internazionale. Occorre ricordare al riguardo che l'unica stazione spaziale orbitante al momento era, ed è ancor oggi, la stazione ex-sovietica MIR.

L'accettazione dell'invito da parte della Federazione Russa ha determinato l'esigenza di procedere ad una revisione dell'Accordo già firmato nel 1988 per consentire la partecipazione del nuovo Stato cooperante. Il lungo negoziato, segnato da pause di riflessione dovute ai problemi interni – spesso anche di natura economica – di taluni Stati *partner*, si è finalmente concluso, a livello di delegazioni, nella riunione del 14 dicembre 1996 a Washington.

Successivamente si è proceduto al coordinamento dei testi nelle lingue facenti fede (francese, giapponese, inglese, italiana, russa e tedesca) ed i documenti sono stati firmati a Washington il 29 gennaio 1998 (l'Italia vi ha provveduto a seguito di una concertazione internazionale).

Occorre anzitutto premettere che l'Accordo in oggetto costituisce per certo la più ampia manifestazione di collaborazione internazionale che sia mai stata realizzata. Non è difficile rilevare come, con la partecipazione della Federazione Russa (che ha ereditato tutto il potenziale scientifico-tecnologico spaziale della ex URSS), l'Accordo riunisce tutti gli Stati del mondo che hanno capacità « spaziali ». Si

realizza così un'intesa che pone le basi per una struttura orbitante abitata in permanenza a disposizione dell'umanità per lo sviluppo della ricerca nello spazio e per le sue applicazioni nei diversi settori.

L'esecuzione del programma è regolata da un accordo intergovernativo *(Inter Governmental Agreement-IGA),* firmato da quindici Paesi, e da quattro accordi, che da tale IGA discendono, che dettagliano le modalità attuative del programma. Tali accordi, firmati contestualmente all'IGA, sono stipulati tra l'Amministrazione nazionale per l'aeronautica e lo spazio (NASA) e, rispettivamente, le Agenzie spaziali di Canada, Giappone, Russia ed ESA. L'Europa partecipa a questa collaborazione presentandosi in forma unitaria attraverso l'ESA. Quest'ultima, come è noto, dopo l'esperienza del primo laboratorio spaziale *Spacelab,* ha allo studio da anni un modulo per la Stazione spaziale di cui sopra (il Programma *Columbus*) al quale l'Italia partecipa in maniera rilevante per impegno tecnologico e finanziario.

Non tutti gli Stati europei oggi membri dell'ESA sono coinvolti nel Programma, ma proprio allo scopo di sottolineare l'unitarietà della partecipazione europea l'Accordo menziona sempre l'Agenzia senza individuarne i singoli componenti. Naturalmente, oltre ai dieci Stati europei che hanno già firmato l'Accordo, anche gli altri potranno aderirvi successivamente senza che ciò comporti alcuna modifica al testo, atteso che quest'ultimo entrerà in vigore con l'ESA, senza un esplicito riferimento agli Stati membri dell'Agenzia.

Considerato quanto precede per le osservazioni di carattere generale, si potrebbe riproporre interamente la relazione al disegno di legge presentato ed approvato dal Parlamento nel 1992 (Atto Camera n. 5045 della X legislatura). L'Accordo in oggetto, infatti, mantiene inalterata la struttura e l'articolato del testo del 1988 (legge 7 gennaio 1992, n. 38). Le modifiche introdotte riguardano esclusivamente gli adattamenti resi necessari dalla partecipazione della Federazione Russa. Le difficoltà maggiori, che hanno inciso sulla durata del negoziato, hanno avuto ad oggetto essenzialmente i rapporti fra USA e Russia nella progettazione, costruzione e gestione della Stazione spaziale. Lo schema di cooperazione IGA prevede che, a fronte di un investimento iniziale per lo sviluppo di elementi della Stazione, ogni *partner* acquisisce il diritto all'utilizzo di una certa percentuale delle risorse disponibili a bordo per l'effettuazione di esperimenti scientifici e tecnologici e si impegna a sostenere, nel corso della vita operativa, la propria quota parte dei costi operativi generali (*common costs*) corrispondente alla sua percentuale di utilizzo.

Quanto sopra riguarda solo l'acquisizione ed il mantenimento delle quote di utilizzo, mentre l'effettivo uso di tali quote ed il finanziamento delle relative attività (sviluppo carichi utili, trasporto in orbita, operazioni in orbita) non sono contemplati nell'accordo IGA e sono di responsabilità di ciascuno dei *partner*.

L'Italia partecipa allo sviluppo ed alla successiva utilizzazione della Stazione spaziale internazionale, nell'ambito dello schema di cooperazione sopra ricordato, in due modi: attraverso la partecipazione al programma ESA relativo allo sviluppo del contributo europeo alla Stazione spaziale internazionale ed attraverso una cooperazione bilaterale tra l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e la NASA relativa al

Modulo logistico. La partecipazione italiana è quindi completata da una serie di altri accordi internazionali stipulati direttamente dall'ASI, di seguito indicati:

l'Accordo NASA-ASI, relativo allo sviluppo del *Multipurpose Pressurized Logistic Module* (MPLM), firmato nel dicembre 1991 e successivamente modificato nell'ottobre 1997 per tenere conto delle modifiche derivanti dalla nuova configurazione della Stazione spaziale e dall'ingresso della Russia nel Programma. Sulla base di tale Accordo, l'ASI sviluppa e fornisce alla NASA tre unità di volo del MPLM, nonché il supporto alle operazioni del MPLM stesso, in cambio di opportunità di utilizzazione a bordo della Stazione e servizi (trasporto, comunicazione) per carichi utili ed esperimenti italiani, nonché di opportunità di volo per astronauti italiani;

l'Accordo ESA-ASI, relativo ad elementi comuni al MPLM ed al laboratorio COF (*Columbus Orbital Facility*) dell'ESA. Tale Accordo ha permesso ad ESA e ad ASI di diminuire i costi dei rispettivi elementi MPLM e COF tramite l'effettuazione di uno sviluppo comune della struttura primaria e del sistema di controllo ambientale;

l'Accordo ESA-ASI per lo sviluppo dei Nodi 2 e 3. Nell'ambito dell'Accordo NASA-ESA, in base al quale l'ESA fornisce alla NASA una serie di elementi – tra cui i Nodi 2 e 3 – in cambio del lancio del COF tramite lo *Space Shuttle*, l'ESA ha affidato all'ASI la completa responsabilità dello sviluppo (su fondi ESA) e della consegna alla NASA del Nodo 2 e del Nodo 3.

Sulla base di tali Accordi l'ASI è responsabile dello sviluppo di cinque Moduli pressurizzati (tre MPLM e due Nodi) della parte « non russa » della Stazione, su un totale di otto (quattro laboratori, un modulo abitativo e tre nodi), senza contare il rilevante ruolo industriale italiano nello sviluppo del laboratorio europeo COF.

Il Piano spaziale nazionale 1998-2000 assegna una elevata priorità e risorse alla utilizzazione della Stazione spaziale internazionale, sia per esperimenti scientifici che tecnologici; sono attualmente in corso specifiche iniziative per sollecitare proposte dalla comunità scientifica ed industriale. La partecipazione alla Stazione spaziale internazionale implica, come è intuitivo, un ruolo primario dell'industria italiana nello sviluppo degli elementi sopra descritti e nella successiva fase operativa.

Nel testo dell'Accordo sono stati interamente mantenuti i princìpi fondamentali che regolano la collaborazione nello spazio in materia di registrazione e controllo degli elementi, della proprietà dei medesimi, della gestione della Stazione, del regime della responsabilità civile, della proprietà intellettuale e della giurisdizione penale.

Gli elementi della Stazione sono di proprietà dei *partner* che li hanno forniti, sono registrati dai medesimi e sottoposti al loro controllo. L'insieme della Stazione, che risulta dall'assemblaggio dei vari elementi, è gestita da un comitato internazionale che agisce, per quanto possibile, applicando la regola del consenso. La direzione quotidiana della Stazione è invece affidata ad un comandante con poteri simili a quanto previsto dal diritto aeronautico. L'eventuale responsabilità per danni segue il principio in uso in altri testi internazionali nei quali si

applica, sia pure limitatamente ai *partner* della collaborazione, il principio di una reciproca rinuncia ad azioni di responsabilità.

Per l'eventuale esercizio della giurisdizione penale nei confronti di membri dell'equipaggio della Stazione, nell'impossibilità di applicare il principio della territorialità della legge penale, per carenza del criterio territoriale di collegamento, si è optato per il criterio soggettivo, attribuendo la competenza primaria allo Stato di cui l'individuo è cittadino. Sulla base dei precedenti già noti, come la Convenzione di Londra sulle Forze Armate NATO, Convenzione dell'Aja sulla pirateria aerea, è prevista anche in tal caso una forma di giurisdizione sussidiaria qualora lo Stato primariamente competente non voglia esercitare l'azione penale.

Per quanto attiene agli aspetti finanziari della collaborazione, l'Accordo mantiene inalterato lo schema del precedente Accordo del 1988. Non è previsto alcun finanziamento della medesima, giacché i *partner* vi partecipano in natura fornendo ciascuno un elemento della Stazione. Ciascuno provvede unilateralmente a quanto si è impegnato, senza alcun trasferimento di fondi. Per la parte europea, di conseguenza, la fornitura dell'apporto alla Stazione è regolamentata dalla normativa interna dell'ESA che disciplina i rapporti fra gli Stati membri partecipanti al Programma *Columbus* e la relativa ripartizione finanziaria degli oneri dallo stesso derivati.

In contropartita, del loro apporto i *partner* (e quindi anche l'Europa come *partner* unitario) ricevono quote di utilizzazione della Stazione spaziale. L'Italia, come si è detto, riceverà tali quote da una parte quale membro dell'ESA, e quindi congiuntamente agli altri Stati europei, e dall'altra a titolo autonomo, e quindi singolarmente, in relazione alla fornitura di altri elementi derivante dal rapporto bilaterale con gli Stati Uniti d'America.

Da quanto sopra esposto emerge che la ratifica dell'Accordo in oggetto, come già quella del 1988, non determina alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Ed infatti la partecipazione dell'Italia al Programma *Columbus* nell'ambito dell'ESA rientra negli oneri finanziari globalmente assunti dall'Italia per la partecipazione ai programmi dell'ESA. Tali oneri, come è noto, sono coperti dal bilancio ordinario dell'ASI, nel quale annualmente sono inserite le quote afferenti allo stadio di sviluppo dei programmi. Analogamente si osserva per il programma bilaterale Italia-USA relativo alla predetta Stazione, i cui costi sono anch'essi previsti nel bilancio dell'ASI.

A sottolineare quanto precede, l'articolo 15 dell'Accordo prevede, al paragrafo 1, che i *partner* assumano ciascuno a proprio carico le spese necessarie per adempiere ai propri obblighi di fornitura assunti con l'Accordo stesso; mentre al paragrafo 2 dello stesso articolo si specifica che gli obblighi finanziari di ogni *partner* sono soggetti alle rispettive procedure di finanziamento ed alla disponibilità dei fondi necessari, e ciò a ribadire che non vi è alcun obbligo finanziario che possa derivare direttamente dalla conclusione dell'Accordo. Di conseguenza, ad esempio, nell'ordinamento degli Stati Uniti d'America non sarà necessario sottoporre il presente Accordo all'approvazione del Parlamento, ma questo verrà concluso quale Agreement direttamente dal Governo (e per esso dal Presidente).

In conclusione, sembra opportuno riassumere le seguenti considerazioni.

L'Accordo in esame constituisce una parziale modifica del testo già approvato dal Parlamento italiano (legge 7 gennaio 1992, n. 38), resa necessaria dalla partecipazione della Federazione russa alla Stazione spaziale internazionale.

Le modifiche così introdotte non incidono sull'ordinamento italiano.

La partecipazione italiana al Programma è già prevista nell'ambito dei programmi in avanzata fase di sviluppo nel contesto dell'ESA o in sede bilaterale di rapporti Italia-USA.

La partecipazione all'Accordo non comporta nuovi oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, essendo gli stessi già previsti e coperti nel bilancio ordinario dell'ASI per la parte relativa alla partecipazione italiana all'ESA e per i rapporti bilaterali Italia-USA.

Infine, non esistono, sul piano giuridico, problemi di compatibilità delle disposizioni dell'Accordo con l'ordinamento italiano.

Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si ritiene utile precisare che l'Italia al momento in cui effettuerà il deposito dello strumento di ratifica presenterà la seguente dichiarazione esplicativa in merito all'applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 21 riguardante la proprietà intellettuale: « Ai fini della tutela della proprietà intellettuale prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 21, un'attività svolta entro o su un elemento di volo della Stazione spaziale che riguarda elementi depositati dall'ESA deve essere considerata come effettuata sul territorio italiano ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione ha adottato la seguente decisione:

sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che agli oneri derivanti dalla partecipazione all'Accordo si farà fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti dell'Agenzia spaziale italiana.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione politiche dell'Unione europea;

esaminato il disegno di legge in oggetto;

rilevato che il contenuto del disegno di legge in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo del Canada, i Governi di Stati membri dell'Agenzia spaziale europea-ASE, il Governo del Giappone, il Governo della Federazione russa ed il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione relativa alla Stazione spaziale civile internazionale, con allegato, fatto a Washington il 29 gennaio 1998.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25, paragrafo 3, dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-6403A
Lire 500